Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 10 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 10 AGOSTO 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »**: Elenchi delle obbligazioni sorteggiate nelle varie estrazioni e non ancora presentate per il rimborso e di quelle prescritte.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1938-XVI, n. 1190.

Conferimento della carica di Capo di Stato Maggiore federale della G.I.L. ad ufficiali superiori fuori quadro del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, che istituisce la Gioventù italiana del Littorio, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carica di Capo di Stato Maggiore presso ogni comando federale della Gioventù italiana del Littorio può essere conferita ad ufficiali superiori fuori quadro del Regio esercito, a richiesta del comandante generale.

Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore federale dipende direttamente dal segretario federale, comandante federale della Gioventù italiana del Littorio.

Art. 3.

Agli ufficiali superiori fuori quadro del Regio esercito, destinati, a norma dell'art. 1, a ricoprire la carica di Capo di Stato Maggiore federale della Gioventù italiana del Littorio, spettano, limitatamente alla durata della carica predetta, gli assegni e le indennità varie del grado eventualmente raggiunto durante la permanenza fuori quadro, ai sensi del primo comma dell'art. 107 della vigente legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 4.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 12 novembre 1937-XVI, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1191.
Modificazione all'ordinamento organico della Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, convertito in legge 20 dicembre 1932, n. 1994;
Visto il regolamento per la Milizia portuaria, approvato con R. decreto 1° dicembre 1934, n. 2132;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'organico degli ufficiali generali e superiori della Milizia portuaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito per la Milizia portuaria il grado di console generale comandante in 2ª.

Art. 2.

In dipendenza di quanto disposto nell'articolo precedente l'organico degli ufficiali generali e superiori della Milizia portuaria, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, convertito in legge 20 dicembre 1932, n. 1994, è modificato come segue:

Consoli generali . . . . n. 2
Consoli . . . . » 4

Art. 3.

È istituito per la Milizia portuaria l'avanzamento per merito di guerra.

Il predetto avanzamento è conferito con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, comandante generale della Milizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 28 ottobre 1937-XV, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1192.
Proroga delle norme contenute nel R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, relativo ai finanziamenti per gli assuntori di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la validità delle norme intese ad agevolare i finanziamenti occorrenti agli assuntori di forniture e di lavori che interessano la difesa nazionale, nonchè agli assuntori di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana.
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per i lavori pubblici, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata al 31 dicembre 1938-XVII, la validità delle norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, con le variazioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, è sostituito dal seguente:
« Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali è autorizzato a concedere, con le norme che saranno stabilite dagli organi centrali amministrativi ed approvate dal Ministero delle finanze, alle ditte italiane regolarmente costituite ed inscritte nell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche o negli albi coloniali di cui alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1139, assuntrici di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana, sovvenzioni per l'apprestamento di mezzi d'opera, l'approvvigionamento dei materiali da costruzione a pie' d'opera e la erogazione delle somme occorrenti per l'invio nell'Africa Orientale Italiana di operai nazionali e di operai stranieri di colore previa esibizione e controllo dei documenti di spesa da cui risultino le somme effettiva-

mente erogate contro il rilascio di cambiali garantite dalla cessione delle somme alle quali le ditte stesse hanno diritto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato in base ai relativi contratti.

« La somministrazione delle sovvenzioni avrà luogo in relazione alle risultanze contenute nei certificati rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato interessate, e nel limite del cinquanta per cento.

« Tale limite non è applicabile alle somme occorrenti per l'invio nell'Africa Orientale Italiana di operai nazionali e di operai stranieri di colore ».

Art. 3.

La tassa fissa di registro, di cui all'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, deve considerarsi nella misura attualmente vigente di L. 20.

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, è sostituito dal seguente:

« Tale restituzione tuttavia potrà essere effettuata anche in corso dei lavori, limitatamente alla parte di opere ultimate, ogni qualvolta l'impresa assuntrice avrà ultimata una parte delle opere costituente un insieme a sè stante e separatamente utilizzabili, e ciò sempre subordinatamente alle risultanze del certificato di collaudo provvisorio, da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio che sovraintende alle opere stesse ».

Art. 5.

L'applicazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 10 febbraio 1937-XV, n. 210, è ristretta agli appalti di opere pubbliche nell'Africa Orientale Italiana con le limitazioni stabilite dall'art. 4 del R. decreto 3 febbraio 1938-XVI, n. 591.

Art. 6.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° gennaio 1938-XVI, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1193.
Completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare la disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, recante norme per la disciplina del mercato granario;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di disporre, di concerto con il Ministro per le corporazioni, che i prodotti di produzione nazionale o estera, atti alla panificazione e pastificazione mediante miscele con la farina di grano, siano obbligatoriamente conferiti agli ammassi da parte dei detentori, dedotte le quantità necessarie per il consumo diretto e per la semina.

Eguale facoltà è data al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le corporazioni, per l'ammasso dei sottoprodotti della macinazione.

Art. 2.

La quantità di grano che i produttori hanno facoltà di non conferire agli ammassi per il fabbisogno proprio e dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, è fissata nella misura massima di quintali due e mezzo per testa.

Art. 3.

Le disposizioni del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, sono estese alla materia regolata dal presente decreto per tutto quanto riguarda l'ordinamento degli ammassi, il regime giuridico dei conferimenti e delle consegne, le norme, le garanzie e privilegi per i finanziamenti e le sanzioni verso i contravventori.

Art. 4.

Per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, sarà istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le norme di cui all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, un ufficio speciale di vigilanza per la disciplina dei cereali, composto di funzionari scelti fra i ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1938-XVI, n. 1194.

Autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di autorizzare una spesa straordinaria per provvedere alla sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta nel Rione Fuorigrotta della città di Napoli;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'Africa Italiana, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta in Napoli, la cui esecuzione è demandata al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

La predetta somma di L. 20.000.000 sarà, con decreti del Ministro per le finanze, inscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 8.000.000 a cominciare dall'esercizio 1938-1939 e L. 6.000.000 in ciascuno dei due esercizi successivi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1938-XVI, n. 1195.

Cancellazione dell'abitato di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) dall'elenco di quelli da trasferire a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255;

Ritenuto che l'abitato di S. Giovanni di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, fu incluso nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);

Ritenuto che sono stati eseguiti lavori di trasferimento, del detto abitato, e che non occorre disporne altri;

Ritenuto pertanto che l'abitato predetto può essere cancellato dall'elenco di quelli da trasferire a cura e spese dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di S. Giovanni di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, è escluso dalla tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 luglio 1938-XVI, n. 1196.

Collocamento fuori ruolo di personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927-V, n. 13, riguardante la costituzione della Società Azienda Tabacchi Italiani;

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento », approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1161;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati dei ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso l'Azienda Tabacchi Italiani e presso l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento » nel numero e per i gradi qui appresso indicati:

PER L'AZIENDA TABACCHI ITALIANI.

Personale tecnico direttivo.

Grado		
6°	Direttori	n. 1
7°	Vice direttori	» 1

Personale amministrativo di prima categoria.

6°	Ispettori superiori	n. 1
7°	Ispettori compartimentali	» 1

Personale tecnico esecutivo seconda categoria.

8°	Capi tecnici principali	n. 1
9°	Capi tecnici	» 2
10°	Capi tecnici aggiunti di 1ª classe	» 1

PER L'ISTITUTO SPERIMENTALE « LUIGI STARACE CILENTO ».

Personale tecnico direttivo.

Grado		
	Ispettori o Direttori	n. 1

Art. 2.

Gli stipendi ed altri emolumenti degli impiegati da collocarsi fuori ruolo a termini del precedente articolo sono rispettivamente a carico dei due Enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1938-XVI, n. 1197.

Disposizioni speciali di stato, di avanzamento, disciplinari e di quiescenza relative a militari delle Forze armate dello Stato.

N. 1197. R. decreto-legge 7 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, vengono emanate disposizioni speciali di stato, di avanzamento, disciplinari e di quiescenza relative a militari delle Forze armate dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 luglio 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Tortona (Alessandria).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori dott. Felice Ferrari Pallavicino e Pietro Bonissone sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(2944)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 agosto 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di prestiti di San Giovanni Lupatoto (Verona).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti di S. Giovanni Lupatoto, avente sede nel comune di S. Giovanni Lupatoto (Verona), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di S. Giovanni Lupatoto, avente sede nel comune di S. Giovanni Lupatoto (Verona), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 2 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3007)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 luglio 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, convertito nella legge 8 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori cav. uff. avv. Andrea Corbucci e cav. uff. dottor Alfonso Rossi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di rispamio di Pesaro, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(2943)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 agosto 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Banca di credito sociale di Caltabellotta (Agrigento).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Banca di credito sociale di Caltabellotta, avente sede nel comune di Caltabellotta (Agrigento), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di credito sociale di Caltabellotta, avente sede nel comune di Caltabellotta (Agrigento), e la procedura di liquidazione ordinaria della Banca stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(2979)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1938-XVI.

Istituzione in Genova di una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana, al fine di ottenere l'autorizzazione ad istituire in Genova una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

Il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana è autorizzato ad istituire in Genova una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia di Genova.

Roma, addì 20 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno:*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

(2929)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in una zona della provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Pescina (Aquila), dell'estensione di ettari 3000 circa;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1936 e 20 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 luglio 1935, 25 luglio 1936 e 20 maggio 1937, nella zona di Pescina (Aquila), è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, limitatamente alla zona di ettari 2000 circa, delimitata dai seguenti confini:

Pescina, Castelrotto, Vadaiello, Colle della Fonte, Valtrona, Le Gatte, Colle Biferno e proseguendo lungo i confini del Parco nazionale fino a quota 950 lungo il corso del fiume Giovengo e raggiungere Pescina.

La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2985)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Monchio (Parma), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la strada mulattiera, partendo dal Passo di Casarola fino all'abitato denominato « Prato », da qui seguendo la carrozzabile comunale fino al bivio sulla strada provinciale in località Monchio Basso;

ad ovest, il crinale che divide la vallata del torrente Cedra e la vallata del torrente Bratica, partendo dal passo di Casarola fino alla « Bocca del Lupo »;

a sud, il percorso del rio denominato « Delle Vie » fino alla sua confluenza con il torrente Cedrano;

ad est, la strada carrozzabile comunale di Val Ditacca, partendo dalle prime case della frazione Pianadetto fino al bivio sulla strada provinciale in località Trincera e da qui la strada provinciale fino al bivio con la rotabile comunale di Monchio località Monchio Basso.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2984)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1938-XVI.
Approvazione dello stato di riparto, effettuato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle attività a copertura delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione vita della cessata Compagnia olandese « Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrent », di Amsterdam.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con il R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto 22 maggio 1933, n. 824, col quale sono state stabilite le norme per la sistemazione, a mezzo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dei contratti di assicurazione sulla vita, stipulati da cittadini delle nuove provincie, con la cessata Società olandese « Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrent », di Amsterdam;

Considerato che l'Istituto predetto ha ottemperato alle norme previste nel precitato R. decreto 22 maggio 1933, n. 824;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, nel testo allegato, lo stato di riparto, effettuato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi del R. decreto 22 maggio 1933, n. 824, delle attività a copertura delle riserve matematiche, relative ai contratti di assicurazioni sulla vita, stipulati da cittadini delle nuove provincie, con la cessata Società olandese « Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrent », di Amsterdam.

Art. 2.

L'Istituto predetto corrisponderà agli assicurati ed aventi diritto, inclusi nell'elenco allegato allo stato di riparto precitato, le somme indicate nell'elenco stesso, nei termini previsti dall'art. 7 del R. decreto-legge 22 maggio 1933, n. 824.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

Stato del riparto delle attività provenienti dalla riserva della Compagnia olandese « Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrent », di Amsterdam, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 22 maggio 1933, n. 824.

Attività:				
1) Deposito già esistente presso la Cassa depositi e prestiti e versato all'Istituto	L.	67.828,50		
2) Importo in lire italiane dei titoli consegnati dalla Postparkassa di Vienna	»	108.520 —		
3) Interessi al 1° maggio 1938 sulle predette somme	»	10.018,62		
4) Premi unici riscossi dall'Istituto	»	501,30		
Totale attività			L.	186.814,42
Passività:				
1) Premi unici da restituire, di cui al precedente n. 4	L.	501,30		
2) Rimborso spese vive e spese di amministrazione	»	19.648,56		
3) Interessi sulle anticipazioni effettuate agli assicurati	»	1.726,36		
Totale passività			L.	21.876,22
Differenza attiva da ripartirsi fra gli assicurati come da elenco allegato			L.	164.938,20

Elenco delle polizze stipulate da cittadini delle nuove provincie con la Compagnia olandese « Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrent », di Amsterdam, con l'importo in lire italiane da liquidarsi per ogni polizza la parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi del Regio decreto 22 maggio 1933, n. 824.

N. d'ordine	N. di polizza	ASSICURATO	Capitale assicurato in origine Corone a. u.	Riserva netta in Corone a. u.	Attività nette in lire italiane a disposizione degli assicurati	Premio unico versato all'Istituto da restituire agli assicurati	Somma complessiva da liquidare ad ogni assicurato in lire italiane
1	81944	Morterra Arturo	3.000	1.962	1.177,20	—	1.177,20
2	101491	Stallo Cosimo	3.173	1.255	753 —	—	753 —
3	83590	Devetak Giovanni	2.000	299	179,40	—	179,40
4	83591	Devetak Giovanni	4.232	2.014	1.208,40	—	1.208,40
5	102426	Fragiacomo Lorenzo	3.000	1.013	607,80	—	607,80
6	85935	Ladurner Giuseppe	5.000	2.222	1.333,20	—	1.333,20
7	30123	Thieben Emilio	24.000	5.054	3.032,40	—	3.032,40
8	97584	Conforto Ruggero	5.000	1.996	1.197,60	—	1.197,60
9	97585	Conforto Ruggero	2.000	798	478,80	—	478,80
10	97392	Janesich Michelangelo	5.289	3.152	1.891,20	—	1.891,20
11	74563	Pirker Francesco	5.288	2.528	1.516,80	—	1.516,80
12	83673	Wolsegger Giorgio	2.000	1.058	634,80	—	634,80
13	95954	Malusà Caterina	2.115	950	570 —	—	570 —
14	91479	Cink Francesco	2.500	2.312	1.387,20	—	1.387,20
15	65475	Staffler Giuseppe	10.000	6.080	3.648 —	—	3.648 —
16	39194	Kössler Giuseppe	20.000	16.400	9.840 —	—	9.840 —
17	80723	Pancheri Achille	10.000	6.430	3.858 —	—	3.858 —
18	84035	Colovich Nicolò	2.113	1.452	871,20	—	871,20
19	86903	Groer Maurizio	10.000	2.440	1.464 —	—	1.464 —
20	120306	Schott Alberto	60.000	28.260	16.956 —	—	16.956 —
21	54424	De Polo Taddeo	10.000	7.000	4.200 —	—	4.200 —
22	80182	Conforto Ruggero	2.000	1.250	750 —	—	750 —
23	80439	Colbi Arnoldo	5.289	3.078	1.846,80	—	1.846,80
24	99104	Mestron Giacomo	5.500	1.123	673,80	—	673,80
25	115135	Ctoros Giacomo	2.000	1.000	600 —	—	600 —
26	70036	Uslenghi Luigi	10.000	6.670	4.002 —	—	4.002 —
27	70037	Uslenghi Giuseppe	10.000	4.804	2.882,40	—	2.882,40
28	115123	Weitschek Rodolfo	10.000	4.230	2.538 —	—	2.538 —
29	35399	Ebner Hans	10.000	7.780	4.668 —	63,50	4.731,50
30	51724	Unterlechner Carlo	1.674	1.674	1.004,40	—	1.004,40
31	59266	Thurner Mattia	4.000	3.100	1.860 —	59,40	1.919,40
32	73605	Bedetti Luigi	3.000	1.636	981,60	97,55	1.079,15
33	89985	Ebner Hans	10.000	6.410	3.846 —	94,65	3.940,65
34	89986	Vonbun Francesco	10.000	6.410	3.846 —	95,10	3.941,10
35	95204	Morinello Umberto	2.000	2.000	1.200 —	—	1.200 —
36	96506	Boniciolli Giuseppe	1.000	496	297,60	—	297,60
37	98596	Zerauschek Giusto	4.231	1.113	667,80	—	667,80
38	89068	Pernthaler Carlo	30.000	21.060	12.636 —	—	12.636 —
39	83318	Pernthaler Giuseppe	4.000	2.200	1.320 —	91,10	1.411,10
40	35010	Candotti Giacomo	2.000	139	83,40	—	83,40
41	72753	Jolles Giulio	2.000	1.376	825,60	—	825,60
42	80112	Stipter Antonio	10.578	2.105	1.263 —	—	1.263 —
43	98148	Barta Maurizio	10.000	5.000	3.000 —	—	3.000 —
44	101410	Sporer Edoardo	11.000	4.023	2.413,80	—	2.413,8
45	33987	Lutman Antonio	2.000	1.766	1.059,60	—	1.059,60
46	95044	Riavitz Gustavo	9.000	3.246	1.947,60	—	1.947,6
47	88091	Knoll Giuseppe	12.000	12.000	7.200 —	—	7.200 —
48	119455	Sirola Alberto	20.000	8.580	5.148 —	—	5.148 —
49	45105	Mitscka Giulio	1.010	1.010	606 —	—	606 —
50	7772[illegible]	Ravanelli Adriano	20.000	20.000	12.000 —	—	12.000 —
51	84424	Ravanelli Adriano	10.000	10.000	6.000 —	—	6.000 —
52	82639	Baselli Adolfo	8.000	3.380	2.028 —	—	2.028 —
53	60946	Mayr Carlo	2.180	2.180	1.308 —	—	1.308 —
54	116165	Raab Rodolfo	5.000	1.276	765,60	—	765,60
55	1022[illegible]0	Pernat Maurizio	2.600	402	241,20	—	241,20
56	85268	Turk Francesco	1.500	333	199,80	—	199,80
57	86703	Chierego Attilio	15.000	2.295	1.377 —	—	1.377 —
58	114050	Steindler Paolo	4.000	886	531,60	—	531,60
59	124691	Staindler Paolo	3.000	99	59,40	—	59,4
60	102142	Sanzin Giorgio	2.500	785	471 —	—	471 —
61	80642	Zannoni Giuseppe	2.500	825	495 —	—	495 —
62	83664	Wenter Pietro	10.000	3.620	2.172 —	—	2.172 —
63	86088	Tomsich Emilio	3.000	652	391,20	—	391,20
64	95230	Fontana Angelo	1.500	215	129 —	—	129 —
65	80179	Prinnegg Giuseppe	15.000	4.004	2.402,40	—	2.402,4
66	66435	Rufin Bortolo	4.000	2.693	1.615,80	—	1.615,8
67	95202	Castellani Albino	10.000	4.604	2.762,40	—	2.762,4
68	112692	De Gregori Pietro	500	334	200,40	—	200,4
69	48796	Zigar Don Paolo	5.000	1.860	1.116 —	—	1.116 —
70	78545	Huspek Giovanni	10.000	4.500	2.700 —	—	2.700 —
		TOTALI ...		274.897	164.938,20	501,30	165.439,50

(2914)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 7 agosto 1938-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante varianti alle disposizioni vigenti dello stato degli ufficiali del Regio esercito.

(3036)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 agosto 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, concernente la istituzione e regificazione di scuole ed istituti di istruzione tecnica.

(3030)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 agosto 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1077, contenente disposizioni per gli studenti universitari e medi in servizio militare non isolato all'estero.

(3031)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 agosto 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, contenente norme per l'integrazione dei bilanci universitari.

(3032)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 agosto 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1064, contenente norme per la interpretazione ed esecuzione del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, relativo all'assunzione in ruolo di insegnanti incaricati di scuole e istituti d'istruzione tecnica.

(3033)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 agosto 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 984, che apporta modificazioni all'art. 2 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, concernente il collocamento a riposo dei professori dei Regi istituti nautici provenienti dagli ufficiali della Regia marina.

(3034)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 agosto 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù italiana del Littorio.

(3035)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 21 luglio 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 782, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina, nonchè al testo unico, approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, riguardante gli ufficiali di complemento della Regia marina.

(3029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monsampietrangeli (Ascoli Piceno), Montefortino (Ascoli Piceno), Moresco (Ascoli Piceno), Città di Castello (Perugia) e Montelibretti (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Vecchioni Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Monsampietrangeli (Ascoli Piceno);

Spagnoli Ermenegildo, per la Cassa comunale di credito agrario di Montefortino (Ascoli Piceno);

Troili Paolo, per la Cassa comunale di credito agrario di Moresco (Ascoli Piceno);

Vincenti geom. Vittorio, per la Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia);

Alberici dott. Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Montelibretti (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

V. Azzolini

(2948)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Milis (Cagliari), Seui (Nuoro), Portotorres (Sassari) e S. Teresa Gallura (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Murgia Giovanni Antonio fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Milis (Cagliari);

Lecis Mario fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Seui (Nuoro);

Fogu cav. Giovanni fu Gavino, per la Cassa comunale di credito agrario di Portotorres (Sassari);

Comiti Antonio fu Paolo, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Teresa Gallura (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(2949)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Eusanio del Sangro (Chieti) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di S. Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti, non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti, sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata al Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(2950)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca mutua cooperativa di Gallese (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 luglio 1938-XVI, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca mutua cooperativa di Gallese, società anonima cooperativa con sede in Gallese (Viterbo);

Dispone:

I signori Giulioli Giovanni, Emiliani Bernardino e Scala professore Alberto sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca mutua cooperativa di Gallese, società anonima cooperativa con sede in Gallese (Viterbo), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(2951)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di credito sociale di Caltabellotta (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di credito sociale di Caltabellotta, con sede nel comune di Caltabellotta (Agrigento), e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Banca stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Renzo Campisi di Nicolò è nominato commissario liquidatore della Banca di credito sociale di Caltabellotta, avente sede nel comune di Caltabellotta (Agrigento), ed i signori Francesco Razza fu Giacomo, Paolo Li Bassi fu Giuseppe e Pellegrino Pipia di Salvatore, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3004)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di S. Giovanni Lupatoto (Verona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di S. Giovanni Lupatoto, avente sede nel comune di S. Giovanni Lupatoto (Verona), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il cav. uff. avv. Luigi Grancelli è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di S. Giovanni Lupatoto, avente sede nel comune di S. Giovanni Lupatoto (Verona), ed i signori

avv. Ottavio Zanetti fu Giulio, Mario Maffìcini di Felice e geom. Arnello Carlo Caprara di Angelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3008)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelgiorgio (Terni), Polino (Terni) e Barbarano Romano (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelgiorgio (Terni), di Polino (Terni) e di Barbarano Romano (Viterbo);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3005)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Andretta (Avellino), Platania (Catanzaro) ed Eboli (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Andretta (Avellino), di Platania (Catanzaro) e di Eboli (Salerno);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3006)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 34 posti di capo ragioniere di 5ª classe nel ruolo degli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, col quale alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni sono aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito con modificazioni nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il Testo unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 768 che apporta modifiche alla legge 3 giugno 1937, n. 1000;

Visto il R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Vista la nota 17 dicembre 1937, n. 1938-15-1-1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 34 posti di capo ragioniere di 5ª classe (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei capi delle Ragionerie degli Uffici provinciali delle corporazioni.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli avventizi degli Uffici provinciali delle corporazioni che comprovino di aver esercitato alla data del 22 novembre 1936, almeno per un quadriennio, funzioni di capo ragioniere negli uffici provinciali predetti o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni — Direzione generale del Commercio — non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli Uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) titolo di studio di scuola media superiore in originale o copia autentica, ovvero certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

3) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale: gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato penale generale, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra; nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

10) certificato della Federazione provinciale fascista su carta legale da L. 4, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal segretario o dal segretario amministrativo, ovvero da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal presentare detto certificato.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno altresì essere allegati la deliberazione di nomina ad avventizio del candidato ed un certificato rilasciato dal Prefetto, attestante a' sensi dell'art. 2 del presente bando che il candidato ha espletato funzioni di Capo ragioniere specificandone la decorrenza.

Art. 6.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

Computisteria e Ragioneria generale;
Elementi di economia e Scienze delle Finanze.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno fornito oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

Ragioneria applicata alle aziende pubbliche;
Elementi di diritto commerciale;
Elementi di diritto corporativo;
Legislazione sui Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179; per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso è formata dei componenti la Commissione di cui all'art. 12 del R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639, integrata da un professore di Università.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(2997)

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli a 8 posti di commesso nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 250, con il quale viene bandito un concorso per titoli a n. 8 posti di commesso nell'Amministrazione dei monopoli di Stato tra i congedati dell'Arma dei Reali carabinieri e del Corpo della Regia guardia di finanza;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 11;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli a 8 posti di commesso nel ruolo di terza categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:

1. Longagnani Alberto fu Silvio . . . . . punti 36 —
2. Tondo Vito fu Salvatore . . . . » 34.50
3. Panariello Francesco fu Antonio . . . . » 32,50
4. Lopopolo Vincenzo di Francesco . . . . » 29,50
5. Loli Giuseppe fu Nicola . . . . » 28,50
6. Marangoni Francesco di Giovanni . . . » 26,25
7. Turrisi Carlo fu Arturo . . . . » 26 — (1)
8. Giugliarelli Iginio fu Albino . . . . . » 26 —
9. D'Angelo Antonino fu Nicolò . . . . . » 25,75
10. Pancini Gino di Pietro . . . . » 25,25

(1) Precede il Giugliarelli perchè iscritto al P. N. F. prima della Marcia su Roma.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenute presenti le precedenze stabilite col R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e le disposizioni a favore degli ex combattenti e degli iscritti al P. N. F., ininterrottamente. da data anteriore al 28 ottobre 1922, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Longagnani Alberto.
2. Tondo Vito.
3. Panariello Francesco.
4. Lopopolo Vincenzo.
5. Loli Giuseppe.
6. Marangoni Francesco.
7. Turrisi Carlo.
8. Giugliarelli Iginio.

Sono dichiarati idonei:

1. D'Angelo Antonino.
2. Pancini Gino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(2959)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 34134 San. in data 31 dicembre 1936-XV, col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per 28 posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1936-XV;

Visto il proprio decreto n. 34134 in data 16 marzo 1937-XV, col quale venivano rettificati alcuni dati relativi alle condotte messe a concorso e venivano escluse dal concorso le condotte ostetriche di Mombello Monferrato 1ª comunale e di Tortona 4ª comunale.

Visto il proprio decreto n. 10720 San. in data 12 aprile 1937-XV, col quale veniva prorogato al 30 giugno 1937-XV il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suindicato;

Visto il proprio decreto n. 13296 San. in data 29 aprile 1937-XV, col quale veniva rettificato lo stipendio fissato per la condotta medica di Frugarolo;

Visto il proprio decreto n. 19419 San., in data 30 giugno 1937-XV, col quale veniva prorogato al 16 agosto 1937-XV il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 1361 San., in data 7 febbraio 1938-XVI, relativo all'ammissione dei candidati al concorso;

Visto il proprio decreto n. 7281 San., col quale approvandosi la costituzione del Consorzio per il servizio medico fra i comuni di Cuccaro e Lu Monferrato veniva esclusa dal concorso la condotta medica di Cuccaro;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati formulata dalla Commissione medesima;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati partecipanti al concorso di cui in epigrafe così formulata:

1. Fasciolo dott. Domenico . . . punti 61,704/100
2. Scuti dott. Riccardo . . . . » 60,227/100
3. Besozzi dott. Giancarlo . . . . » 59,090/100
4. Cortesina dott. Cesare . . . . » 58,295/100
5. Garibaldi dott. Manlio . . . . » 57,386/100
6. Cavallero dott. Domenico . . . . » 56,931/100
7. Guaschino dott. Francesco . . . . » 56,136/100
8. Barbieri dott. Tito . . . . . » 55,795/100
9. Gaudio dott. Cesare . . . . . » 55,454/100
10. Tibaldeschi dott. Cesare . . . . » 54,204/100
11. Mortara dott. Marcello . . . . » 53,181/100
12. Antonietti dott. Alberto . . . . » 53,068/100
13. Sidoli dott. Emilio . . . . . » 52,368/100
14. Stassano dott. Giulio . . . . . » 52,272/100
15. Aceto dott. Ermanno . . . . . » 51,590/100
16. Bocca dott. Pietro . . . . . » 51,363/100
17. Novelli dott. Giovanni . . . . . » 51,25 /100
18. Parisi dott. Baldassarre . . . . » 51,136/100
19. Balbis dott. Nicola . . . . . » 50,795/100
20. Repetto dott. Remo . . . . . » 50,568/100
21. Cairone dott. Alfredo . . . . . » 50,454/100
22. Massa dott. Giuseppe . . . . . » 49,431/100
23. Calì dott. Antonino . . . . . » 49,204/100
24. Rivabella dott. Italo . . . . . » 49,090/100
25. Vistarini dott. Pier Luigi . . . . » 48,977/100
26. Tallone dott. Giambattista . . . . » 48,636/100
27. Micheletti dott. Antonio . . . . » 48,295/100
28. Capra dott. Giovanni . . . . . » 48,181/100
29. Magnano dott. Pietro . . . . . » 48,068/100
30. Rampini dott. Pio . . . . . » 48,022/100
31. Gioncada dott. Luigi . . . . . » 47,954/100
32. Pinolini dott. Pietro . . . . . » 47,886/100
33. Capussotti dott. Fioravante . . . . » 47,840/100
34. Longo dott. Domenico . . . . . » 47,613/100
35. Condò dott. Ugo . . . . . » 47,50 /100
36. De Luca dott. Francesco . . . . » 47,272/100
37. Badalda dott. Achille . . . . . » 47,045/100
38. Gandini dott. Ubaldo . . . . . » 46,818/100
39. Pizzuti dott. Alfredo . . . . . » 46,704/100
40. Paolini dott. Luigi . . . . . » 46,590/100
41. Bonadè dott. Nicola . . . . . » 46,363/100
42. Beltaro dott. Basilio . . . . . » 46,004/100
43. Bilotti dott. Rolando . . . . . » 45,909/100
44. De Benedetti dott. Vittorio . . . . » 45,818/100
45. Girardi dott. Pietro . . . . . » 45,454/100
46. Persoglio dott. Ercole . . . . . » 45,409/100
47. Pene dott. Pompeo . . . . . » 45,340/100
48. Goria dott. Elio . . . . . » 45,227/100
49. Amoni dott. Epifanio . . . . . » 45,004/100
50. Roveglia dott. Italo . . . . . » 44,886/100
51. Finzi dott. Raul . . . . . » 44,818/100
52. Dezza dott. Pietro . . . . . » 44,772/100
53. Goggi dott. Giuseppe . . . . . » 44,545/100

54. Musso dott. Achille . . . . . punti 44,431/100
55. Martini dott. Alessandro . . . . » 44,204/100
56. Manzone dott. Pietro . . . . » 43,579/100
57. Bovetti dott. Mario . . . . . » 42,613/100
58. Daglia dott. Gustavo . . . . » 42,262/100
59. Rotundo dott. Rocco . . . . » 41,704/100
60. Tedesco dott. Carmelo . . . . » 41,590/100
61. Buzzi dott. Francesco . . . . » 41,136/100
62. Serraferro dott. Gabriele . . . . » 40,954/100
63. Musso dott. Pier Luigi . . . . » 40,909/100
64. Avella dott. Angelo . . . . . » 40 /100
65. Pellizzari dott Olga . . . . » 39,659/100
66. Butti dott. Giuseppe . . . . . » 38,863/100
67. Mainetti dott. Silvio . . . . . » 38,181/100
68. Ciparelli dott. Pietro . . . . . » 35,590/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: SOPRANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1936-XV;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata i seguenti candidati partecipanti al concorso di cui sopra:

1. Fasciolo dott. Domenico - per la condotta di Frugarolo;
2. Scuti dott. Riccardo - per la condotta di Acqui (zona *b*) concentrico;
3. Besozzi dott. Giancarlo - per la condotta di casale (2ª urbana);
4. Cortesina dott. Cesare - per la condotta di Casale (6ª suburbana);
5. Garibaldi dott. Manlio - per la condotta di Novi Ligure (1ª comunale);
6. Cavallero dott. Domenico - per la condotta di Felizzano;
7. Guaschino dott. Francesco - per la condotta di Solero;
8. Gaudio dott. Cesare - per la condotta di Vignale Monferrato;
9. Tibaldeschi dott. Cesare - per la condotta di Alessandria-Castelceriolo-Lobbi;
10. Mortara dott. Marcello - per la condotta consorziale Alluvioni-Piovera;
11. Antonietti dott. Alberto - per la condotta di Alessandria-Cantalupo-Casalbagliano-Villa del Foro;
12. Sidoli dott. Emilio - per la condotta di Murisengo;
13. Stassano dott. Giulio - per la condotta di Cerrina Monferrato;
14. Aceto dott. Ermanno - per la condotta di Ticineto Po;
15. Bocca dott. Pietro - per la condotta di Roccagrimalda;
16. Novelli dott. Giovanni - per la condotta di Oviglio;
17. Parisi dott. Baldassarre - per la condotta di Spigno Monferrato (2ª comunale);
18. Balbis dott. Nicola - per la condotta di Predosa (2ª comunale);
19. Repetto dott. Remo - per la condotta consorziale Mornese-Montaldeo;
20. Calrone dott. Alfredo - per la condotta di Mirabello Monferrato;
21. Massa dott. Giuseppe - per la condotta consorziale Morsasco-Orsara B;
22. Vistarini dott. Luigi - per la condotta di Ponzone (2ª comunale);
23. Tallone dott. Giambattista - per la condotta consorziale Moncestino-Villamiroglio;
24. Micheletti dott. Antonio - per la condotta di Rosignano Monferrato (2ª comunale);
25. Magnano dott. Pietro - per la condotta di Pozzol Groppo.

I candidati dott. Barbieri Tito, Cali Antonino, Rivabella Italo e Capra Giovanni, non sono dichiarati vincitori del concorso, essendo state le condotte da essi indicate nella domanda di partecipazione al concorso già assegnate ad altri candidati che li precedono in ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: SOPRANO.

(2960)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto l'avviso in data 31 dicembre 1936, n. 26408, con il quale venne indetto il concorso ai posti di sanitario condotto addetti ai servizi dei Comuni;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di medico condotto;

Visti i verbali della predetta Commissione e la graduatoria dei concorrenti formulata dalla stessa con punti ridotti a cinquantesimi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 25 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1936, ed elencati nel suddetto bando di concorso 31 dicembre 1936:

1. Dondoli dott. Carlo . . . . . punti 55.81/100
2. Barilli dott. Gaio . . . . . » 55.50/100
3. Favali dott. Igino . . . . . » 53.06/100
4. Lo Jacono dott. Antonino . . . » 51.22/100
5. Agnetti dott. Francesco . . . . » 51.13/100
6. Toschi dott. Lino . . . . . » 50.86/100
7. Riccardi dott. Riccardo . . . . » 49.31/100
8. Busi dott. Mario . . . . . » 48.88/100
9. Sanviti dott. Tomaso . . . . » 47.22/100
10. Gastaldi dott. Jacopo . . . . » 45.09/100
11. Granelli dott. Andrea . . . . » 45 —/100
12. Saltini dott. Carlo . . . . . » 44.77/100
13. Panizzi dott. Vittorio . . . . » 44.45/100
14. Gallori dott. Emilio . . . . . » 43.86/100
15. Taddei dott. Giulio . . . . . » 43.54/100
16. Finzi dott. Raul . . . . . » 43.36/100
17. Manici dott. Giuseppe . . . . » 42.95/100
18. Mattioli dott. Gino . . . . . » 42.59/100
19. Pini dott. Ulisse . . . . . » 42.09/100
20. Pilolli dott. Nicola . . . . . » 41.95/100
21. Ravazzoni dott. Luigi . . . . » 41.72/100
22. Nannei dott. Bruno . . . . . » 40.22/100
23. Lamoretti dott. Giuseppe . . . » 38.13/100
24. Bardella dott. Igino . . . . . » 36.54/100
25. Carini dott. Egisto . . . . . » 36.47/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 31 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: SACCHETTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1936, formulata dalla Commissione nominata con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 1281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936 seguenti medici, che sono designati per la nomina alle condotte a fianco indicate:

1. Dondoli dott. Carlo, per la 1ª condotta di Fontanellato;
2. Barilli dott. Gaio, per la 1ª condotta di San Secondo P.se;
3. Favali dott. Gino per la condotta di Fidenza (Castione dei Marchesi);
4. Lo Iacono dott. Antonino, per la condotta di Sissa-Coltaro;
5. Agnetti dott. Francesco, per la condotta di Soragna;
6. Toschi dott. Lino, per la condotta di Lesignano Bagni;
7. Riccardi dott. Riccardo, per la condotta di Sorbolo (Coenzo);

L'8° graduato dott. Mario Busi, non ha diritto alla nomina avendo concorso solo pei posti di Fontanellato, Soragna, e San Secondo P.se già attribuiti);

8. Sanviti Tommaso, per la condotta di Borgo Val di Taro (Ostia Parmense),
9. Gastaldi Iacopo, per la condotta di Monchio delle Corti;
10. Granelli dott. Andrea, per la condotta di Bardi (Pione);
11. Saltini dott. Carlo, per la condotta di Valmozzola;

(Il 13° graduato d. Panizzi Vittorio non ha diritto alla nomina avendo concorso solo per i posti di Borgo Val di Taro, Fidenza, Monchio delle Corti, San Secondo Parmense, Soragna, Sissa, e Lesignano Lagni, già attribuiti);

12. Gallori dott Emidio, per la 2ª condotta di Tornolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni suindicati.

Parma, addì 31 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: SACCHETTI.

(2963)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto di Domaso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto di Domaso, messo in concorso col bando 7 dicembre 1936, n. 35112, formulata dalla Commissione giudicatrice costituita coi decreti Ministeriali 9 novembre 1937, *Gazzetta Ufficiale* n. 269, e 28 dicembre 1937, *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 1938;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico della legge sanitaria;

Visti gli articoli 23 e 35 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei a coprire il posto di veterinario condotto di Domaso, così formulata:

1° Giuriani dott. Silvio . . . con punti 44.53 su 50
2° Pedotti dott. Ange' . . . » 43.65 »
3° Pizzetti dott. Gaetano . . . » 41.05 »
4° Basaglia dott. Mario . . . » 40.94 »
5° Abbà dott. Teresio . . . » 39.33 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Como e a quello di tutti i Comuni costituenti il Consorzio veterinario di Domaso.

Como, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: FRATTAROLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto 27 luglio 1938, n. 27950, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto di Domaso;

Visti gli articoli 23 e 34 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sig. dott. Silvio Giuriani è dichiarato vincitore del concorso a posto di veterinario condotto di Domaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Como e a quello di tutti i Comuni costituenti il Consorzio veterinario di Domaso.

Como, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: FRATTAROLI

(2964)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto di S. Martino in Rio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto 31 dicembre 1936-XV, n. 25568 Div San., con il quale veniva bandito il concorso per il posto di veterinario condotto vacante nella Provincia alla data del 30 novembre 1936-XV;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice di detto concorso costituita con decreto 9 novembre 1937 del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 269 del 20 stesso mese;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al posto di veterinario condotto vacante alla data del 30 novembre 1936-XV:

1. Maioli dott. Flaminio . . . . con punti 46,85
2. Venieri dott. Giuseppe . . . . » » 45,28
3. Lodesani dott. Bruno . . . . » » 44,02
4. Borgatti dott Nino . . . . . » » 40,48

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed a quello del Comune di S. Martino in Rio.

Reggio Emilia, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: D'ANDREA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto 31 dicembre 1936-XV, n. 25568 Div. San., con il quale veniva bandito il concorso per il posto vacante di veterinario condotto alla data del 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto odierno n 16573 San con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso costituita con decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Maioli Flaminio è dichiarato vincitore del concorso per il posto vacante di veterinario condotto del comune di S Martino Rio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed a quello del comune di S. Martino in Rio.

Reggio Emilia, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: D'ANDREA.

(2962)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.